



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 125 del 30/09/2013

Raccolta Ufficiale

N. 765

del 03/10/2013

OGGETTO: Giudizio innanzi al Tribunale di Bari promosso dalla Società Agriconea di Romanazzi Tommaso & A. s.s. con atto di citazione notificato in data 23.05.2013. Affidamento incarico professionale.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che in data 23.05.2013 è stato notificato all'Ente atto di citazione, acquisito al protocollo generale il 27.05.2013 al n. 10191, con il quale la Società Agriconea di Romanazzi Tommaso & A. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mele, ha chiesto al Giudice adito di: "1) preliminarmente, accertata l'infondatezza e nullità del verbale n. 37994 e del pedissequo provvedimento accessorio di sequestro dell'automezzo TG. BD412 CP, come da sentenza n. 197/11 del Giudice di Pace di Putignano, accertare il danno economico subito dalla società attrice a seguito del mancato utilizzo del mezzo aziendale TG. BD 412 CP dal giorno 21/02/2011 alla data del 04/03/2013 quantificato e contenuto in € 51.900,00; 2) per l'effetto, accertare il danno subito dalla società attrice, condannare il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno predetto o di quello rinveniente in corso di causa, contenuto nel limite di € 51.900,00 in favore della Società Agriconea di Romanazzi Tommaso & A. s.s., oltre interessi maturati dal sequestro del 21/02/2011, al soddisfo e rivalutazione monetaria; 3) condannare, quindi, il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara distrattataria";

atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 11/09/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio *de quo* dando altresì atto che spetta al Responsabile del I Servizio provvedere a conferire incarico professionale ad un legale che rappresenti in giudizio l'Ente;

preso atto che è stato interpellato a mezzo e.mail in data 26.09.2013, registrata al protocollo di questo Ente in pari data al n. 16917, l'Avv. Giuseppe Chiarelli, con studio in Via Giuseppe Fanelli, 31B, Martina Franca (TA).

vista la nota datata 27.09.2013, acquisita in pari data al n. 17054 con la quale indica il compenso per la causa in oggetto, determinato pattiziamente, ex art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, in complessivi € 6.750,00, oltre CAP e IVA per un importo complessivo di € **8.494,20**;

ritenuto, di conseguenza, di affidare l'incarico del legale di patrocinio dell'Ente nel procedimento su richiamato all'Avv. Giuseppe Chiarelli conferendogli ogni facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Bari alla Via Giuseppe Fanelli n. 31A;

ritenuto, altresì, di impegnare la complessiva somma di € **8.494,20** comprensiva di CAP, IVA e spese e al lordo della ritenuta d'acconto e di dover corrispondere al sunnominato difensore, a norma dell'art. 2234 del Codice Civile, per sue competenze professionali, un acconto di € 1.000,00 oltre CAP e IVA;

preso atto che per il presente incarico non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio (così come chiarito nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.P.C. al punto 4.3. e nella faq aggiornata al 13.11.2011, ai punti A12 e D6);

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto Il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

Visto l'art. 3, comma 5, lett. D) del D.L. n. 138/2011 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

1. di affidare, all'Avv. Giuseppe Chiarelli con Studio legale in Martina Franca (TA) alla via Giuseppe fanelli 31/B, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la costituzione nel procedimento promosso dalla Società Agriconca di Romanazzi Tommaso & A. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mele, con la quale la stessa ha chiesto al Giudice adito di: *"1) preliminarmente, accertata l'infondatezza e nullità del verbale n. 37994 e del pedissequo provvedimento accessorio di sequestro dell'automezzo TG. BD412 CP, come da sentenza n. 197/11 del Giudice di Pace di Putignano, accertare il danno economico subito dalla società attrice a seguito del mancato utilizzo del mezzo aziendale TG. BD 412 CP dal giorno 21/02/2011 alla data del 04/03/2013 quantificato e contenuto in € 51.900,00; 2) per l'effetto, accertare il danno subito dalla società attrice, condannare il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno predetto o di quello rinveniente in corso di causa, contenuto nel limite di € 51.900,00 in favore della Società Agriconca di Romanazzi Tommaso & A. s.s., oltre interessi maturati dal sequestro del 21/02/2011, al soddisfo e rivalutazione monetaria; 3) condannare, quindi, il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara distrattataria"*;

2. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 74 del vigente Statuto Comunale, la sottoscrizione della procura alle liti, in assenza di delega, spetta comunque al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente;

3. di prendere atto della nota pervenuta dallo Studio dell' Avv. Giuseppe Chiarelli acquisita dall'Ente il 27.09.2013 al n. di protocollo 17054, con la quale lo stesso, in previsione dell' art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, tenendo conto delle esigenze espresse da questa Amministrazione, indica quale compenso a lui spettante per la difesa dell'Ente nel giudizio di cui sopra, la somma complessiva di € 6.750,00, oltre CAP e IVA per un importo complessivo di € **8.494,20**;

4. di dare, altresì, atto, che l'Avv. Prof. Giuseppe Chiarelli:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni;
- prende atto espressamente che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,

ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- e che l'accettazione dell'incarico conferito comporta automaticamente l'accettazione da parte del difensore di tutte le condizioni stabilite nel presente atto;

5. di stabilire che alla liquidazione della predetta somma si procederà: nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;

- senz'altra formalità, su presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'Avv. Giuseppe Chiarelli, corredata, altresì, da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dalla Legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) in merito alla regolarità contributiva (solo se trattasi di esercizio della professione in forma associata);

- previa sottoscrizione "per accettazione" delle condizioni stabilite nel presente atto da parte dell'Avvocato;

6. di impegnare, per quanto innanzi esposto, la somma di € **8.494,20** al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: " Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc..." del redigendo bilancio 2013;

7. di liquidare all'Avv. Giuseppe Chiarelli, a titolo di acconto sulle competenze professionali, ai sensi dell'art. 2234 del codice civile, la somma di € 1.258,40 comprensiva di CAP e IVA, somma da conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva, previa pattuizione, e, con relativa accettazione resa in forma scritta da parte del professionista incaricato, che, il pagamento, dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, e, che, in mancanza, risulterà valido il termine stabilito dalla vigente normativa, attualmente pari a trenta giorni;

8. di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Servizio – Ufficio Finanziario.

9. di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera del professionista, sicché l'incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 17.11.1923 n. 2440.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
Uff.Cont /G.C.

Il Responsabile I Servizio f.f.
f.to Dott.ssa Adriana L.F. Mazzarisi

Visto ai sensi dell'art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 30/09/2013 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 961/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1384

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 02 ottobre 2013

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE